

ALLEGATO C)

**SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA
DELL'AUTOMOBILE CLUB SIRACUSA
Tra**

L'Automobile Club Siracusa, con sede in Siracusa alla Via Foro Siracusano n. 27 - (P.I. 00051170892) che nel contesto del presente atto è indicato più brevemente con la parola "Ente", per il quale interviene nato a il codice fiscale in qualità di dell'Automobile Club Siracusa, e come tale abilitato ad impegnarlo ai sensi dell'art. 64 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'A.C.Siracusa

E

.....
.....

PREMESSO :

- che l'Ente deve affidare il proprio servizio di Cassa ad una Banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 385/1993 e succ. modificazioni, per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2019;

- che per l'affidamento del Servizio di Cassa dell'Ente, previa Delibera del Consiglio Direttivo n. 13 assunta nella seduta del 28/10/2015, l'Automobile Club Siracusa ha deliberato di porre in essere una procedura in economia ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i. e del Titolo IV del Manuale delle Procedure Negoziali dell'Ente ed ha pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente (www.siracusa.aci.it) un Avviso/Disciplinare per l'individuazione di un Istituto di credito abilitato operante nel territorio del Comune di Siracusa al quale affidare il servizio di cassa dell'Ente;

- che la procedura si è conclusa con l'affidamento del servizio all'Istituto di Credito

.....
avendo presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;

- che la Banca è in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti normative ed è munita delle autorizzazioni prescritte per l'esercizio dell'attività di cui al presente contratto;

- che la Banca dichiara di possedere l'organizzazione, i mezzi e le persone necessari per effettuare il servizio alle condizioni di cui al presente contratto.

Tutto ciò premesso, che le parti intendono richiamare come parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (Affidamento servizio di cassa)

L'Ente, in esecuzione della delibera del Consiglio Direttivo di cui premessa, come sopra rappresentato, affida la gestione del proprio servizio di Cassa a..... come sopra rappresentata, che accetta assumendo il servizio stesso sotto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia ed in particolare in conformità alle condizioni fissate nei successivi articoli.

Art.2 (Durata della convenzione)

La presente Convenzione ha validità per la durata di anni 4 (quattro), con inizio il 01/01/2016 e termine il 31/12/2019.

Per particolari esigenze, il termine di scadenza potrà essere prorogato fino ad un massimo di sei mesi. In tal caso, la Banca si impegna a proseguire il servizio, alle medesime condizioni, sino al definitivo passaggio di consegne al nuovo Istituto.

Per i primi sei mesi il servizio si intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire all'Ente una valutazione ampia e complessiva del rapporto.

Durante tale periodo, qualora la Banca, nonostante i ripetuti inviti, non abbia dato prova di

affidabilità, professionalità e serietà, l'Ente potrà recedere dal contratto mediante semplice preavviso di trenta giorni da comunicare alla Banca con lettera raccomandata A/R.

Nell'eventualità del recesso di cui al comma precedente, alla Banca spetteranno solo le commissioni relative ai servizi espletati, esclusi ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione di qualsiasi genere.

Art. 3 (Condizioni generali di esecuzione)

La Banca prende atto che l'esercizio finanziario dell'Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il servizio di Cassa è gratuito.

La Banca assicura la resa del servizio, senza soluzione di continuità per tutta la durata contrattuale, nel pieno rispetto e secondo le modalità contenute nel presente contratto e nell'offerta e secondo le prescrizioni di legge vigenti in materia.

La Banca dovrà inoltre indicare uno o più nominativi di funzionari di riferimento, responsabili dello svolgimento del servizio.

Art. 4 (Effettuazione del servizio al domicilio dell'Ente)

La Banca gratuitamente si impegna a provvedere giornalmente al ritiro e/o consegna delle somme e documenti connessi allo svolgimento del servizio di Cassa presso i locali della Sede dell'Ente con orario da concordare.

Art.5 (Modalità di svolgimento del servizio)

Il servizio di cassa comprende la riscossione di tutte le entrate ed il pagamento di tutte le spese, nonché la custodia e l'amministrazione dei titoli e valori di proprietà dell'Ente e di terzi di cui alla presente convenzione.

Il servizio di cassa si articolerà su un conto corrente ordinario.

La Banca svolgerà il servizio con la piena osservanza degli obblighi e diritti derivanti dalla presente convenzione, nonché di quelli previsti dalle norme di legge in vigore e dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, approvato dal Consiglio Direttivo con delibera del 15/12/2009.

L'Ente potrà, in ogni momento, apportare modifiche alle modalità di esecuzione del servizio. Tali modifiche saranno realizzate di comune accordo tra le parti.

La Banca si obbliga comunque a favorire l'utilizzo di strumenti informatici atti a garantire maggior snellezza e velocità, nonché l'integrazione con i sistemi contabili e le procedure informatizzate dell'Ente.

La Banca si rende altresì garante e responsabile della regolarità del funzionamento del servizio assunto, essendo tuttavia esonerato dal prestare cauzione.

Art 6 – Trasmissione autorizzazioni di spesa e richieste di incasso mediante servizi di remote banking

L'Ente trasmetterà al Cassiere, mediante servizi di remote banking attraverso codici di accesso dedicati all'Ente:

- le autorizzazioni ai pagamenti da effettuare
- richieste di incasso con RID

Art. 7 – Firme autorizzate

L'Ente deve dare preventiva regolare comunicazione delle generalità, delle qualifiche e delle firme autografe delle persone autorizzate a sottoscrivere i documenti dell'Ente.

Art. 8 – Verifiche di cassa

La Banca dovrà prevedere la possibilità di stampa da parte dell'Ente di resoconti di cassa per le verifiche di cassa ordinarie, nonché di quelle straordinarie, che l'Ente o i relativi Organi di controllo

intendessero eseguire.

Art.9 - Giacenze e accantonamenti

Sulle somme giacenti presso l'Istituto Cassiere dovranno essere riconosciuti gli interessi attivi in ragione del tasso offerto in sede di gara.

Qualora lo spread fosse negativo e l'Euribor dovesse diminuire, resta convenuto che il tasso attivo non potrà mai essere negativo ed anzi non potrà mai essere inferiore allo 0,010%.

Sull'eventuale esposizione derivante dall'utilizzo del fido di cui sopra verrà applicato il tasso offerto in sede di gara, da aggiornare all'inizio di ogni trimestre, maggiorato/diminuito dello spread.

Art. 10 (Disciplina delle anticipazioni di cassa)

Al fine di consentire i pagamenti e per sopperire eventuali necessità di cassa, la Banca si impegna ad accordare all'Ente, un'anticipazione di cassa fino alla concorrenza massima di €

La Banca, in assenza di fondi disponibili liberi da vincoli di destinazione, è autorizzata ad usufruire dell'anticipazione di cassa richiesta.

Gli interessi sulle anticipazioni di cassa utilizzata dall'Ente decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme. La Banca si obbliga ad applicare il tasso debitorio sulle anticipazioni nella misura indicata nella dichiarazione di offerta.

In caso di cessazione del servizio per qualsiasi motivo, l'Ente si impegna a far obbligo alla Banca subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, di ricevere ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante dalle anzidette anticipazioni.

Art. 11 (Condizioni del conto di cassa e altri conti eventuali)

Il conto di cassa che si svilupperà per effetto della presente convenzione e gli altri conti correnti che l'Ente richiederà di accendere in relazione alle proprie esigenze, saranno regolati come segue:

- a) sulle anticipazioni concesse dalla Banca, gli interessi vengono liquidati al tassocon capitalizzazione trimestrale.

- b) sui saldi creditori dei c/c intestati all'Ente verranno riconosciuti dalla Banca gli interessi liquidati al tasso.....con capitalizzazione trimestrale.

Sarà cura della Banca comunicare tempestivamente la decorrenza di ogni eventuale variazione del tasso ufficiale di riferimento;

c) per l'effettuazione delle operazioni di incasso e pagamento la Banca si obbliga ad applicare le valute previste dalle normative vigenti nonché quelle indicate nell'offerta economica.

Art. 12 (Servizio POS e servizi accessori)

La Banca si impegna a fornire il seguente servizio P.O.S. e servizi accessori:

a) installazione in via gratuita di massimo n.2 apparecchiature P.O.S. nella Sede dell'Ente, commissione CO.GE.BAN. PagoBancomat sugli importi transatti % (.....)

b) condizioni particolari fornite sui c/c accessi dalle Società controllate dall'Ente e/o collegate all'Ente stesso;

c) altri ed eventuali servizi accessori indicati dalla Banca nell'offerta.

Art. 13 (Sponsorizzazioni)

L'Ente utilizzerà la sponsorizzazione offerta dalla Banca a sostegno di iniziative istituzionali che intende realizzare nel corso della durata contrattuale.

L'Ente si impegna a pubblicizzare e ad associare il nome e il segno distintivo della Banca su spazi e materiale pubblicitario e/o informativo relativi alle iniziative, previ accordi con la stessa Banca, ove ritenuti necessari.

In ogni caso, nell'ambito di ogni specifica iniziativa dell'Ente, la sponsorizzazione di cui ai precedenti commi non costituisce clausola di esclusiva con la Banca, potendo l'Ente assumere accordi anche con altri sponsors non appartenenti al settore bancario.

Art. 14 (Responsabilità del Cassiere)

La Banca risponde:

- in ordine ai pagamenti eseguiti, della regolarità formale delle quietanze o dei documenti probatori, del buon esito delle operazioni eseguite e dei tempi di esecuzione;
- in ordine alle riscossioni eseguite, del tempestivo accredito sul conto dell'Ente e della regolarità delle quietanze eventualmente rilasciate.

La Banca, inoltre, assume la responsabilità per tutti i danni od inconvenienti all'Ente o a terzi che dovessero verificarsi per ritardi nelle riscossioni e nei pagamenti a decorrere dalla data di consegna indicata nella distinta, salvo che la medesima dimostri che i ritardi dipendano da cause ad essa non imputabili. La Banca si impegna espressamente a tenere indenne l'Ente da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento richiesti all'Ente stesso, a qualsiasi titolo, a causa di fatti e/o atti ascrivibili alla Banca o al personale di cui la Banca risponda per legge e relativi al presente contratto. La Banca è esonerata dal portare cauzione.

Art. 15 (Disposizioni antimafia)

La banca assume espressamente l'obbligo di comunicare all'Ente l'eventuale istruzione di provvedimenti, successivi alla stipula del presente contratto o l'eventuale emanazione di provvedimenti definitivi o provvisori nei riguardi della banca stessa, ovvero del proprio legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, nonché di ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione antimafia emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

La Banca prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo che ove, nel corso di durata del presente contratto fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente primo comma, il contratto stesso si risolverà di diritto fatta salva la facoltà dell'Ente di richiedere il risarcimento dei danni subiti

Art. 16 – Cessazione del servizio

L'anticipata cessazione del servizio potrà avvenire, oltre che per cause di legge, per il manifestarsi di irregolarità nell'espletamento del servizio stesso o per il ripetersi di disservizi.

In caso di cessazione del servizio, per qualsiasi motivo, la Banca si impegna a proseguire il servizio alle medesime condizioni sino al definitivo passaggio di consegne che dovrà avvenire entro e non oltre tre mesi dalla comunicazione di disdetta o dalla scadenza, se successiva.

Art. 17 (Recesso)

Qualora la Banca, durante il periodo di prova, non abbia dato prova di affidabilità, professionalità e serietà, l'Ente potrà recedere dalla presente convenzione mediante preavviso di trenta giorni da comunicare con lettera raccomandata A/R.

Qualora sussistano ragioni di necessità e/o opportunità connesse allo svolgimento delle proprie funzioni, nonché all'organizzazione del lavoro, o ad esigenze sopravvenute, l'Ente si riserva la facoltà di recedere dalla presente convenzione, con un preavviso di almeno tre mesi, da comunicarsi con lettera raccomandata.

La presente convenzione non potrà essere ceduta o trasferita senza il consenso dell'Ente.

Art. 18 (Risoluzione del contratto)

Qualora la Banca non provveda a ripristinare con immediatezza il servizio e/o ad ottemperare agli obblighi in conformità a quanto previsto nella presente convenzione, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni o dei maggiori danni, l'Ente potrà risolvere unilateralmente la presente convenzione con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione a mezzo raccomandata A/R.

La Banca potrà chiedere la risoluzione della presente convenzione: in caso di impossibilità ad eseguire il servizio oggetto della presente convenzione, in conseguenza di causa non imputabile alla

stessa Banca, secondo il disposto dell'art.1672 c.c.

Art. 19 (Foro competente)

Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto si rimanda alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Siracusa.

Art. 20 (Trattamento dati personali e segreto di ufficio)

La Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D. Lgs. 196/2003, dichiara di essere informata in modo pieno ed esaustivo circa le finalità del trattamento dei propri dati personali nonché dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto, con particolare riguardo alla possibilità di integrazione, modificazione, cancellazione dei predetti dati o di opposizione in tutto o in parte al relativo utilizzo, inoltrando specifica richiesta all'Ente.

La Banca si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Ente, a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti tutte le norme dettate dal decreto legislativo n. 196/2003 in materia di trattamento e tutela dei dati personali, nonché a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'Ente o ai relativi debitori e creditori di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note ed elaborazioni di alcun genere di documenti di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidato con il presente contratto.

La Banca si impegna inoltre ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento del servizio.

La Banca si impegna inoltre a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione del servizio di cui al presente contratto alla più rigorosa osservanza del segreto di ufficio, richiamando l'attenzione del personale operante su quanto disposto dall'articolo 326 del codice penale che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate e su quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 in materia di tutela dei dati personali, comprese le relative sanzioni.

Art.21 (Oneri fiscali e spese contrattuali)

Sono a totale carico della Banca tutte le spese relative al presente atto, ad eccezione di quelle che, per legge, dovranno far carico all'Ente.

A tal fine la Banca dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazione imponibili e non esenti da IVA, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi del T.U. Imposta di Registro.

Il presente contratto è redatto in tre esemplari dei quali uno per l'Ente, uno per la Banca ed il terzo da usare ai fini della registrazione.

Siracusa,

Automobile Club Siracusa

La Banca

La Banca dichiara di conoscere ed espressamente approva ai sensi e per gli effetti degli articoli. 1341 e 1342 c.c. tutte le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art. 2 – Durata della Convenzione ;
Art. 3 – Condizioni generali di esecuzione;
Art. 5 - Modalità di svolgimento del servizio;
Art 6- Trasmissione autorizzazioni di spesa e richieste di incasso mediante servizi di remote banking;
Art. 7 - Firme autorizzate;
Art. 8 - Verifiche di cassa;
Art. 9 – Giacenze ed accantonamenti;
Art. 10 – Disciplina delle anticipazioni di cassa;
Art. 12 – Servizio P.O.S. e servizi accessori;
Art. 13 - Sponsorizzazioni;
Art. 14 - Responsabilità del Cassiere
Art. 15 – Disposizioni antimafia;
Art. 16 – Cessazione dal servizio;
Art. 17 – Recesso;
Art. 18 – Risoluzione del contratto;
Art. 19 – Foro competente;
Art. 20 - Trattamento dei dati personali e segreto d'ufficio;
Art. 21 – Oneri fiscali e spese contrattuali;

Siracusa

Automobile Club Siracusa

La Banca